



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA NELLE ORE NOTTURNE E NEI GIORNI FESTIVI PRESSO GLI IMPIANTI DI DISCARICA DI CASA ROTA A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR), DI PODERE IL PERO A CASTIGLION FIBOCCHI (AR) NONCHE' PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DI CSAI SPA IN VIA LUNGARNO 123 A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)— CIG 7540191A72

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.

Sede legale: S.P. 7 di Piantravigne - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) - Sede amministrativa: Via Lungarno 123 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) Tel. 055 9737161 - Fax 055 9737124 - Email: info@csaimpianti.it - Posta elettronica certificata: segreteria@pec.csaimpianti.it - P.IVA 01861020517











PARTE 1 DESCRIZIONE DELL'APPALTO

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'individuazione di un operatore economico con il quale sottoscrivere un contratto di appalto per l'esecuzione del servizio di:

- vigilanza fissa armata, in orario notturno e nei giorni festivi, presso l'impianto di discarica di "Casa Rota" sito nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR);
- servizio ispettivo territoriale di zona a mezzo pattugliamento presso l'impianto di "Podere il Pero" nel comune di Castiglion Fibocchi (AR);
- intervento su allarme presso gli uffici amministrativi di CSAI spa ubicati in Via Lungarno 123 a Terranuova Bracciolini (AR).

I servizi di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato D al DM 269/2010, sez. III, punti 3.b.2, 3.c e 3.e devono essere svolti da Guardie Giurate armate.

ART. 2. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto e soggetto a ribasso d'asta per le prestazioni richieste è pari a euro 217.232,30 (duecentodiciassettemiladucentotrentadue/30). In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3e 3 ter (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) del predetto Decreto. Pertanto, non sono previsti rischi da interferenza e l'ammontare per gli oneri della sicurezza specifica dell'appalto è pari a 0 (zero) euro. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta, la stima dei costi della sicurezza aziendale afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Il prezzo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura (importo forfettario a corpo) resterà fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.

Ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 50/2016 e smi la Stazione Appaltante ha individuato quale incidenza media del costo della manodopera per l'intero rapporto contrattuale la percentuale del 79 per cento tenendo conto quale CCNL quello dei dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.

ART. 3. DURATA DELL'ACCORDO

La durata dell'appalto è pari a n. 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla diversa data di inizio dell'esecuzione del servizio laddove precedente. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza prevista per l'esecuzione del servizio, di prorogare il contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni fino all'individuazione del nuovo fornitore.

PARTE II PRESCRIZIONI DI SERVIZIO

ART. 4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.

Sede legale: S.P. 7 di Piantravigne - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) - Sede amministrativa: Via Lungarno 123 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) Tel. 055 9737161 - Fax 055 9737124 - Email: info@csaimpianti.it - Posta elettronica certificata: segreteria@pec.csaimpianti.it - P.IVA 01861020517











L'Aggiudicatario si impegna, conformemente a quanto previsto agli artt., 134 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e 256-bis, comma 2, lett. e) del Regolamento di attuazione del predetto testo unico, a porre in essere un servizio di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, al fine di assicurare la vigilanza di siti a rischio di impatto ambientale o che comunque possono costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fine della tutela ambientale.

Nello specifico il servizio oggetto di appalto si dovrà sostanziare nella esecuzione delle attività di seguito indicate.

4.1. Vigilanza fissa armata presso l'impianto di discarica di Casa Rota

Il servizio in questione dovrà essere svolto da guardie particolari giurate, armate, presso l'impianto di discarica di Casa Rota posto in Strada Provinciale n.7 di Piantravigne a Terranuova Bracciolini (AR). Il personale dovrà essere presente in orario notturno eccedente le fasce di apertura della discarica e

- dal lunedì al sabato dalle ore 00:00 alle ore 05:00 del mattino e dalle ore 20:00 alle ore 00:00
- la domenica e le ulteriori festività comandate andrà garantita una presenza H24;

continuativamente nei giorni festivi, con le cadenze di seguito meglio dettagliate:

 qualora i giorni festivi precedano o succedano la domenica, l'impianto eserciterà in quei giorni orari di apertura parziale 7:00 – 13:00 e pertanto il servizio di vigilanza dovrà essere svolto nella fascia oraria 00:00 – 05:00 e 13:00 – 24:00

Durante la permanenza in discarica, il personale impiegato stanzierà presso gli appositi locali identificati, all'interno dei quali si trova allocato il terminale della videosorveglianza dell'area impiantistica. Lo stesso dovrà essere monitorato al fine di controllare il perimetro dell'impianto e, con frequenza oraria, dovrà provvedere ad effettuare una ronda di controllo in campo con il proprio automezzo secondo il percorso tracciato nella planimetria allegata al presente atto.

In aggiunta, dovranno essere garantiti i presidi di seguito indicati:

- effettuare il controllo dell'accesso alla discarica in orario di chiusura;
- verificare l'eventuale presenza di personale non autorizzato all'interno dell'impianto;
- intervenire personalmente e direttamente in tutte le situazioni che possano arrecare nocumento a persone e/o cose presenti in impianto (furto, danneggiamento, intrusioni, atti vandalici, incendi, allarmi, ecc.). L'intervento dovrà essere proporzionato all'effettiva condizione di pericolo e/o nocumento a persone o cose creatasi e diretto a scongiurare la stessa riportando la situazione di fatto alla normalità;
- segnalare al personale preposto (propria sede operativa e/o organi di polizia e VV.F.) in caso di allarme e/o anomalie e/o guasti particolari, o in qualsiasi altra situazione di emergenza.

<u>4.2 – Servizio ispettivo territoriale di zona a mezzo pattugliamento presso l'impianto di Podere il</u> Pero

Il servizio in questione dovrà essere svolto da guardie particolari giurate, armate, presso l'impianto di discarica di "Podere il Pero" ubicato in Strada Provinciale Setteponti Località il Pero, Castiglion Fibocchi (AR). Il personale dovrà essere automunito e radiocollegato.

Il servizio di ronda verrà effettuato ad orari concordati, con un minimo di n. 2 passaggi.

Il passaggio dovrà essere effettuato tutte le notti, compresi i festivi. Nei giorni festivi dovranno essere altresì previsti un minimo di n. 2 passaggi nelle ore diurne.



Al termine del servizio dovrà essere apposto relativo biglietto di controllo riportante data e orario del passaggio.

Il personale di ronda dovrà, ad ogni controllo:

- accedere all'area di discarica;
- verificare l'assenza di persone non autorizzate all'interno dell'impianto e negli uffici;
- intervenire direttamente in tutte le situazioni che possano arrecare nocumento a persone e/o cose presenti in impianto (furto, danneggiamento, intrusioni, atti vandalici, incendi, allarmi, ecc.);
- segnalare al personale preposto (propria sede operativa e/o organi di polizia e VV.F.) in caso di allarme e/o anomalie e/o guasti particolari, o in qualsiasi altra situazione di emergenza.

Il percorso di ronda risulta tracciato nella planimetria allegata al presente capitolato speciale di appalto.

4.3 – Servizio di intervento su allarme per gli uffici amministrativi di CSAI spa

Il servizio presso gli uffici amministrativi ubicati in Via Lungarno 123 a Terranuova Bracciolini (AR) prevede l'intervento di guardie giurate armate, automunite, solo in caso di attivazione del sistema di allarme presente presso i predetti uffici.

In detta ipotesi, al momento della ricezione del segnale, il personale, effettuato un preliminare controllo telefonico per accertare eventuali falsi allarmi, provvederà al controllo ispettivo attraverso l'utilizzo di mezzi radiocollegati.

4.4. - Disposizioni comuni

Per l'espletamento dei servizi oggetto di appalto, l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante personale idoneo ed in numero congruo a gestire nella maniera migliore possibile le varie attività sui siti di Casa Rota, Podere il Pero e sede amministrativa.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire l'esecuzione dei servizi con le modalità previste nel presente capitolato, ivi comprese le sostituzioni per malattia e ferie nonché agitazioni sindacali e salvo eventuali proposte migliorative e servizi integrativi che saranno valutati in sede di offerta tecnica qualitativa.

Durante l'espletamento del servizio gli addetti alla vigilanza dovranno:

- indossare la divisa di ordinanza del proprio Istituto di Vigilanza e/o Impresa di appartenenza;
- indossare il cartellino di identificazione se presenti all'interno dell'impianto di discarica di Casa Rota;
- essere sempre provvisti di un documento di identità personale;
- eseguire pedissequamente le disposizioni affidate.

È fatto assoluto divieto di fumo, di utilizzo di fiamme libere, nonché di consumo di alimenti all'interno dei locali e su tutto il corpo discarica. Gli stessi dovranno essere lasciati puliti e in ordine così come nello stato di fatto in cui sono stati messi a disposizione.

Gli estremi dell'Impresa appaltatrice ed il nominativo del Responsabile Operativo e, se diverso, del Responsabile Tecnico, con i relativi recapiti (telefono cellulare, e-mail) dovranno essere comunicati in forma scritta entro quindici giorni dall'affidamento.

Il Responsabile Operativo dell'Impresa appaltatrice dovrà sempre garantire la propria disponibilità in presenza di problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; il



medesimo sarà a disposizione, con i propri recapiti telefonici, al fine di consentire a CSAI Spa di contattarlo per ogni evenienza o comunicazione di servizio.

In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Operativo sarà obbligo dell'Impresa appaltatrice indicare per iscritto il nominativo di altro soggetto idoneo alla sostituzione.

L'Impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà a CSAI l'elenco dei nominativi del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 3 giorni, tutte le eventuali variazioni.

L'impresa appaltatrice si impegna ad utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza ed in buono stato.

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice la gestione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto.

ART. 5. PENALI

Nel caso in cui, per motivi non imputabili alla Stazione Appaltante, il servizio non venga espletato nei vari siti di interesse, anche per un solo giorno, o non sia conforme a quanto descritto nel presente capitolato speciale di appalto, CSAI spa provvederà a trasmettere all'Aggiudicatario formale contestazione scritta invitando a fornire, entro un congruo termine, dettagliate spiegazioni in merito. Qualora le motivazioni addotte non fossero considerate adeguate, saranno applicate penali come di seguito indicato:

- euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di mancato o deficitario servizio da eseguirsi presso l'impianto di discarica di Casa Rota;
- euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di mancato o deficitario servizio da eseguirsi presso l'impianto di Podere il Pero;
- euro 1.000,00 (mille/00) qualora, ricevuto il segnale di attivazione dell'allarme per la sede amministrativa, non venga effettuata alcuna verifica telefonica e/o non si proceda all'intervento sul posto con il mezzo ovvero altresì la situazione di pericolo, una volta effettuato l'intervento con il mezzo, non venga gestita correttamente.

Le penali di cui sopra non potranno superare il valore del 10% dell'importo contrattuale, fermo in ogni caso la possibilità per CSAI, in caso di superamento di detto importo, di poter risolvere il contratto.

Oltre all'applicazione delle penali come sopra indicate l'Aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento dei danni ulteriori subiti da CSAI, ai sensi dell'art. 1382 codice civile.

CSAI renderà tempestivamente informata l'Aggiudicataria, mediante lettera raccomandata a.r. o PEC, delle eventuali penali applicate e dei motivi che le hanno determinate.

Gli importi delle penali applicate saranno detratte dagli importi delle fatture emesse e/o saranno prelevate dalla cauzione definitiva. In tale ultimo caso, l'applicazione della penale darà luogo all'incameramento della corrispondente quota dalla cauzione, con obbligo dell'Aggiudicataria di provvedere alla sua reintegrazione entro 15 giorni dalla relativa richiesta

ART. 6. CONTROLLI

L'appaltatore si impegna fin da ora a consentire a CSAI S.p.A., o ad un suo incaricato di fiducia, il libero accesso ai locali dell'operatore aderente, per verificare le modalità operative e le metodiche applicate, nel rispetto delle condizioni contenute nel presente Capitolato.

CSAI si riserva la facoltà di condurre con cadenza annuale o diversa se ritenuto opportuno, a proprie spese e con personale di fiducia dalla medesima incaricato, Audit Iso 9001 di seconda parte, allo scopo





di verificare la regolare conformità ai requisiti espressi, le modalità operative e le metodiche applicate. A tale scopo le ditte appaltatrici autorizzano fin da ora il personale espressamente incaricato da CSAI ad accedere liberamente ai locali sede dell'Appaltatore

La presenza di difformità rispetto agli standard di legge, alla regolare conformità, ai requisiti espressi, le modalità operative e le metodiche applicate riscontrate all'esito delle verifiche ispettive condotte da CSAI e tali da inficiare la buona resa del servizio oggetto del presente accordo, determineranno la risoluzione di diritto dell'appalto, senza alcuna pretesa da parte dell'aggiudicatario con conseguente diritto alla escussione della cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 7. CONSEGNA DEL SERVIZIO

Tenuto conto che l'obiettivo del servizio è quello di garantire comunque la vigilanza su siti che presentano anche una valenza ambientale, lo stesso deve essere svolto senza soluzione continuità, con la conseguenza che la stazione appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto.

PARTE III CONDIZIONI GENERALI

ART. 8. SUBAPPALTO

Si precisa che la disciplina in materia di subappalto è regolata all'art. 105 del D. Lgs 50/2016

ART. 9. PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato, effettuato per importi fissi mensili - ottenuti dividendo l'importo contrattuale per le 24 mensilità del servizio - tramite bonifico bancario a 60 giorni data fattura, con scadenza fine mese.

Il pagamento del servizio dell'ultimo mese sarà effettuato a seguito della redazione del certificato di regolare esecuzione che sarà emesso entro 30 giorni dal termine del servizio; successivamente si provvederà alto svincolo della garanzia contrattuale.

Ai sensi dell'art. 30 co. 5 bis D.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante applicherà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza alla L 136/2010 l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni"

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'*articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, il codice unico di progetto (CUP).





L'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

L'aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta.

Laddove l'aggiudicatario sia a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina <u>la risoluzione di diritto del contratto</u>.

ART. 11. CAUZIONE DEFINITIVA E RESPONSABILITA' ASSICURATIVA

In riferimento al servizio in oggetto, si richiedono la garanzia a corredo dell'offerta, ex art. 93 d.lgs. 50/2016, nonché la cauzione definitiva, ex art. 103 d.lgs. 50/2016 all'aggiudicatario.

In fase di esecuzione gli operatori che andranno a sottoscrivere l'Accordo Quadro sono obbligati a stipulare una polizza che dovrà garantire dei danni subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione del servizio; la predetta polizza dovrà garantire la stazione appaltante anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio. Il massimale dovrà essere fino ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascun sinistro.

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Appaltatore sarà tenuto, previo invito di CSAI, a ripristinarla a proprie spese al più tardi entro dieci giorni dalla richiesta. Qualora ciò non si verifichi, CSAI avrà facoltà, ex art. 1456 cod. civ., di risolvere il contratto senza ulteriore preavviso e senza che sia dovuto all'appaltatore alcunché a titolo di indennizzo con conseguente facoltà della stessa CSAI di escutere la cauzione definitiva per l'intero importo e fatta salva la richiesta di eventuali danni ulteriori.

Le garanzie di cui al presente articolo, devono coprire, senza alcuna eccezione o riserva, anche per i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire, senza alcuna eccezione o riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 12. CONTRATTO

Il verbale della Commissione di Aggiudicazione e la determinazione di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi del Contratto, alla cui stipula, nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta e fermi restando gli accertamenti previsti dalla vigente normativa.

La stazione appaltate si riserva di procedere all'avvio del servizio in via di urgenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016

ART. 13. OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE



L'Affidataria dovrà ottemperare i seguenti obblighi:

- Informare, ai sensi dell'art. 24 della LRT 8/2008 immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto;
- dimostrare, a semplice richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore de i propri dipendenti.
- Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.
- Mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento.

ART. 14. MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche, nonché le varianti, dell'Accordo quadro in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016

ART. 15. CESSIONE DEL CONTRATTO

A pena di nullità, ex art. 105 d.lgs. 50/2016, è vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di appalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), d.lgs. 50/2016.

ART. 16. CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DAL CONTRATTO

In merito all'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto trova applicazione quanto previsto all'art. 106 comma 13 del D. Lgs 50/2016 e integrazioni.

ART. 17. IPOTESI DI RISOLUZIONE

Ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 108 d.lgs. 50/2016, costituiscono clausole risolutive espresse nell'esclusivo interesse di CSAI, con conseguente diritto per la stessa CSAI di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 cod. civ., le seguenti fattispecie:

- gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario agli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro;
- frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo da parte dell'aggiudicatario;
- negligenza da parte dell'aggiudicatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- cessazione d'attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali,



ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;

- in caso di carenza della copertura assicurativa di cui al precedente art. 11;
- in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte dell'aggiudicatario;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato da CSAI;
- arbitrario abbandono da parte dell'Appaltatore del servizio oggetto dell'appalto in caso di applicazione delle penali;
- in caso di applicazione per n. 3 volte ripetute nello stesso anno, delle penali di cui all'art.
 5;
- in caso di violazione delle norme sulla privacy

In caso di risoluzione del Contratto, il Committente procederà alla escussione della fideiussione.

In caso di risoluzione contrattuale, CSAI si riserva la facoltà di affidare ad altri il servizio in danno della ditta.

L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti the hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione dà diritto a CSAI di escutere la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, nonché di rivalersi su eventuali crediti della stessa Impresa, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 18. ELEZIONE DI DOMICILIO E SUA VARIAZIONE E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto. Tale domicilio (quello normale dell'Impresa o elettivo), sarà precisato nel contratto. Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del domicilio indicato in contratto. In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio dipendente dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno senz'altro a carico dell'aggiudicataria stessa. In caso di cambio di ragione sociale o di trasformazione della società, l'aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni. La Committente si riserva la facoltà di proseguire nell'esecuzione del contratto.

ART. 19. NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto non espressamente previsto dal bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia. In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole per la committente, parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole per la committente in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara.

ART. 20. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Committente e l'operatore economico garantiscono reciprocamente che i dati forniti per effetto del presente rapporto saranno trattati con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal nuovo regolamento in materia di privacy UE 679/2016.

E' fatto assoluto divieto al concorrente di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dalla partecipazione alla presente gara di appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante la partecipazione alla presente gara di appalto o, comunque, in relazione ad essa.



L'Aggiudicatario ed il proprio personale incaricato saranno tenuti, durante l'esecuzione del contratto, al pieno rispetto ed alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso. A tal proposito ed in relazione alle specifiche competenze ad esso attribuite dal contratto l'Aggiudicatario potrà essere nominato ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per conto del committente, ovvero potrà essere richiesto allo stesso il rilascio di una dichiarazione di riservatezza.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dall'esecuzione dell'appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del contratto o, comunque, in relazione ad esso.

L'Aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi formalmente a fornire istruzioni al proprio personale e ai propri collaboratori affinché tutti i dati personali e soprattutto identificativi ed anagrafici, contabili, fiscali e amministrativi, patrimoniali, commerciali e informatici, nonché giudiziari, finanziari, statistici e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza per effetto dello svolgimento del contratto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

L'Aggiudicatario sarà obbligato a consegnare al Committente e/o distruggere, al termine del contratto, tutte le copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell'ambito del contratto fino ad allora resi.

La violazione degli obblighi di riservatezza da parte dell'Aggiudicatario sarà causa di risoluzione del contratto di appalto, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del presente capitolato.

ART. 21. MANLEVA

Il concorrente si obbliga espressamente a manlevare il Committente da ogni responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro in relazione a qualsivoglia trattamento dei dati, acquisiti durante la partecipazione alla presente gara di appalto, effettuato in violazione del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Conseguentemente, il concorrente assume a proprio carico l'obbligo di risarcire ogni e qualsivoglia danno subito dal Committente ed in generale da terzi, in relazione a quanto sopra derivante da fatto illecito dell'operatore economico, anche in caso di colpa grave del medesimo.

ART. 22. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente in via esclusiva, con esclusione di qualsiasi foro alternativo, è quello di Arezzo.

Terranuova Bracciolini, 18/06/2016